

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Il Collegio Docenti del Caio Plinio Secondo nella seduta del 13 giugno 2009, visti:

- Il D.P.R.24 giugno 1998, n.249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e successive integrazioni e modifiche (D.P.R.21 novembre 2007 n.235)
- Il Patto educativo di corresponsabilità approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 dicembre 2008, su proposta del Collegio Docenti della seduta del 15 ottobre 2008
- Il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12 dicembre 2008, su proposta del Collegio Docenti della seduta del 15 ottobre 2008
- La legge 169 del 30 ottobre 2008 n.137 art.2 comma 3, art.4 comma 2
- Il D.M.del 16 gennaio 2009, n. 5

VISTI I SEGUENTI INDICATORI GENERALI

1. Rispetto del Regolamento di Istituto

2. Comportamento responsabile:

- Nell'utilizzo delle strutture e del materiale della scuola
- Nella collaborazione con docenti, personale scolastico, compagni
- Durante viaggi e visite di istruzione

3. Frequenza e puntualità

DELIBERA I SEGUENTI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

LIVELLO	VOTO	INDICATORI
5	8-9-10	<ul style="list-style-type: none">• Estremamente corretto, serio e responsabile rispettoso delle scadenze, di consegne e regole della vita scolastica• Partecipa attivamente alla vita dell'Istituto• Disponibile nei confronti dei docenti e dei compagni favorendone il rapporto.• Rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola• Nessuna sanzione disciplinare a carico• Nessuna assenza o ritardo non giustificati(di norma)• Frequenza regolare• Puntualità alle lezioni• Dimostra di aver acquisito una coscienza civile
4	7	<ul style="list-style-type: none">• Molto corretto e adeguatamente responsabile• Rispettoso delle regole della vita scolastica• Rispettoso delle scadenze e delle consegne• Qualche assenza e/o ritardo non giustificato• Frequenza quasi regolare• Non sempre puntuale alle lezioni• Presenza di sanzioni disciplinari non gravi
3	6	<p>Comportamento sufficientemente corretto:</p> <ul style="list-style-type: none">• atteggiamento consono al contesto scolastico con rispetto delle regole appena sufficiente.• Quasi sempre rispettoso delle scadenze e degli impegni scolastici• Responsabile di qualche assenza e/o ritardo per sfuggire ai propri impegni• Comportamento nel complesso sufficiente per presenza di qualche sanzione disciplinare non grave <p style="text-align: center;">oppure :</p> <ul style="list-style-type: none">• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, ha

		dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione
2	5	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamento gravemente scorretto per il quale il Consiglio di classe demanda al Consiglio di Istituto la delibera di sospensione. • Nel corso dell'anno sia stato destinatario di una sospensione di oltre 15 giorni.D.M. n.5 del 16 gennaio 2009 oppure di più sospensioni di uno o più giorni. • Successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.
1	4-3-2-1	<ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti irresponsabili che mettano a repentaglio la sicurezza propria e altrui. • Comportamento decisamente scorretto- atti e comportamenti previsti dalla C.M. del 31 luglio 2008 : si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. L'allontanamento dalla comunità scolastica anche in questo caso è stabilito dal Consiglio di Istituto.

La votazione di **5/10 (o inferiore)** comporta la **non ammissione all'anno successivo e agli esami di stato.**

La decisione sul voto di condotta viene assunta collegialmente dal Consiglio di classe. La gravità dei comportamenti che portano ad una valutazione inferiore ai 6/10 deve essere documentata con gli atti dell'intero procedimento disciplinare che ha portato a tale decisione.

Il voto di condotta **concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente e alla media per l'attribuzione del credito scolastico.**

Criteria ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:

1. nel corso dell'anno sia stato destinatario di una sospensione di oltre 15 giorni.D.M. n.5 del 16 gennaio 2009 oppure più sospensioni di uno o più giorni.
2. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.

INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI CONDOTTA

I richiami verbali e le note scritte dai docenti sul registro di classe non hanno incidenza sul voto di condotta: per trasformare una nota in una sanzione disciplinare bisogna seguire la procedura di qualità e il regolamento di disciplina di Istituto.

1. **Una sanzione disciplinare scritta esclude**, di norma, la votazione di **livello 5**.
2. **Due o più sanzioni disciplinari escludono**, di norma, la votazione di **livello 4**.

3. Una sola sospensione di oltre quindici giorni oppure più sospensioni di uno o più giorni escludono, di norma, la votazione di livello 3.
4. Una sospensione che comporta l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico(art.4-comma 9bis del D.P.R. del 24 giugno 1998,n.249) esclude, di norma, la votazione di livello 2.

DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI SEDUTA 13 GIUGNO 2009